

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale**

**SERVIZIO _____
SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI _____**

In bollo

SCHEMA

CONCESSIONE Rep.n. _____ del _____

Concessione di terreni del Demanio Forestale Regionale, ai sensi dell'Avviso pubblico _____ in esecuzione del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale *dello Sviluppo Rurale e Territoriale* **n. 486** del 11/2/2025.

Lotto n. _____ Demanio Forestale Regionale di
località in Comune di

Ditta.....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemila _____ il giorno del mese di _____ (..././.....) presso la sede del Servizio per il Territorio di _____

VISTI i seguenti provvedimenti legislativi relativi all'affidamento di terreni agrari demaniali in affitto o in concessione amministrativa, e alla gestione del Demanio Forestale Regionale

- RDL 30 dicembre 1923 n.3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani",
- RD 5 ottobre 1933 n.1577 "Approvazione dello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali"
- Legge n.203/1982 e ss. mm. e ii.
- Legge regionale 6 aprile 1996 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 19, recante disposizioni sull'aggiornamento delle rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio;
- Legge n. 136 del 2 aprile 2001 recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo di beni patrimoniali;
- Legge regionale 14 aprile 2006 n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.lgs 34/2018;
- Legge 15 marzo 2024, n. 36

VISTO il Piano Forestale Regionale 2009/2013 approvato con D.P. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012

VISTO l'atto d'indirizzo costituito dal Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura n.135/GAB del 02/08/2013 *Nuove modalità di concessione di pascoli demaniali e arnie pubblicato sulla GURS n.39 p.1 del 23.08.2013;*

VISTI E CONSIDERATI gli atti amministrativi ed istruttori relativi al procedimento di affidamento in concessione annuale o poliennale, di lotti pascolivi di cui alla Proposta di: *"Individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione Anno 2025"* approvata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale n. 486 del 11/02/2025 mediante selezione di offerte presentate sulla base dell'Avviso Pubblico prot. n. _____ del _____ pubblicato in data ____/____/____ in esecuzione del citato Decreto Dirigenziale;

CONSIDERATO

che in esecuzione del citato Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale il Servizio 14 Servizio per il Territorio di Palermo ha tenuto la procedura di gara ad evidenza pubblica per la concessione annuale e/o poliennale di n. _____ lotti pascolativi (Verbale di aggiudicazione del ____/____/____);

che il Signor/a _____ nato/a a _____ il _____ e residente in _____ Cod Fisc _____ si è aggiudicato, per l'anno **2025** (ovvero) per anni ____ (____) il **Lotto n. ____** ubicato nel Demanio Forestale Regionale di _____ località _____ in Comune di _____ di ettari complessivi _____ individuato catastalmente come segue :

Comune	Località	Qualità di coltura	Fg.	Plla	Sup. catastale Ha	Sup. Concessa Ha
					Totale	

e cartograficamente determinato ed individuato nella Cartografia in scala _____ allegata al presente atto;

PRESO ATTO che non sono stati finora accertati motivi ostativi al rilascio della concessione;

VISTA la dichiarazione resa dal richiedente per i provvedimenti o procedimenti previsti dal D.lgs n. 159/2011;

DATO ATTO che l'assistenza al concessionario è garantita dalla presenza dell' Organizzazione Professionale Agricola prescelta al momento del rilascio e della sottoscrizione per accettazione del presente contratto,

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dirigente Responsabile del Servizio _____ Servizio per il Territorio di _____ Dott _____, con sede in _____

CONCEDE

IL LOTTO PASCOLIVO N. ____

ubicato nel Demanio Forestale Regionale di _____ località _____ in Comune di _____ di ettari complessivi _____ individuato catastalmente e cartograficamente come in premessa,

al Signor/a: _____ nato a _____ il _____ residente in _____
Cod Fisc _____

CONDIZIONI ALLE QUALI E' VINCOLATA LA CONCESSIONE

Art. 1) Il Concessionario assume il diritto ad utilizzare le erbe esistenti del lotto per pascolamento con animali, così come specificato nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'Oneri. La concessione viene stipulata in conformità alle disposizioni degli articoli artt. 45 e 58 della Legge 203/82 ed in presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole che assistono il concessionario.

Art.2 _ Per le modalità con le quali i lotti pascolivi sono stati individuati e messi a bando, risultando gli stessi, alla data del **1° gennaio 2025**, liberi e dichiarati disponibili per essere affidati secondo la procedura approvata con **DDG 486/2025** e per i quali, ai sensi del successivo art.3 della presente Concessione, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento in unica soluzione per l'annualità **2025** del canone annuo complessivo, il periodo di validità della presente Concessione è da intendersi pari ad anni uno e, quindi, decorrente dal **1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025**, data in cui il presente contratto sarà automaticamente risolto senza bisogno di invio di disdetta dall'una all'altra parte.

Ove il lotto, concesso per l'anno 2025, sia stato individuato nella Proposta approvata con **DDG 486/2025** tra i lotti pascolivi suscettibili di affidamento anche poliennale, esso godrà delle prerogative condizionate contemplate dall'art. 3 bis del Capitolato speciale d'Oneri.

ovvero (in caso di contratto poliennale)

La durata della Concessione poliennale è pari ad anni 5 (cinque) e decorre dal **1° gennaio 2025** e fino al **31 dicembre 2029**, data in cui il presente contratto sarà automaticamente risolto senza bisogno di invio di disdetta dall'una all'altra parte.

Nel caso in cui il concessionario dimostri all'amministrazione di dover adempiere ad impegni agro-ambientali poliennali assunti nell'ambito delle misure di conversione e mantenimento dell'agricoltura biologica è ammessa, su istanza dello stesso da prodursi all'amministrazione entro mesi 6 (sei) dalla scadenza, la proroga di validità della presente concessione fino ad un massimo di mesi 12 (dodici) a partire dalla data di scadenza come sopra individuata.

(in caso di contratto poliennale aggiungere art.2bis)

Art. 2bis) FACOLTA' DI RECESSO DEL CONCESSIONARIO: Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo posta elettronica certificata e trasmesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui si intende recedere dal contratto.

Art.3) Il canone complessivo di concessione resta determinato in € _____.(euro.....), pari ad € (Euro) all'anno, salvo eventuale rivalutazione ai sensi di legge. Il canone viene corrisposto anticipatamente ed in unica soluzione per l'annualità **2025**.

(in caso di contratto poliennale aggiungere)

I canoni di concessione relativi agli anni successivi al primo saranno corrisposti dal concessionario entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno di validità della concessione.

(in caso di contratto poliennale aggiungere il seguente articolo)

Art. 4) Si dà atto che il concessionario ha costituito una cauzione mediante *polizza fideiussoria bancaria o assicurativa* n. _____ dell'importo di € (Euro.....) pari all'importo del canone dovuto per una annualità, riscuotibile a semplice richiesta dell'amministrazione concedente, ed espressamente prevede: la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'amministrazione concedente e la durata pari a quella della concessione.

Art. 5 - I terreni vengono concessi a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie sopra indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni del contratto, dovendosi intendere tali appezzamenti come conosciuti ed accettati nel loro complesso dal concessionario.

Art. 6 - L'immissione effettiva degli animali sul lotto concesso al pascolo potrà avvenire soltanto dopo aver formalizzato il presente atto di concessione e **comunque non oltre il 30 settembre 2025**. L'immissione e tutte le movimentazioni degli animali da e verso un pascolo devono essere sempre registrate in BDN, come pascolo intraziendale o con la compilazione del modello IV. Il Concessionario è obbligato a comunicare le date di immissione e di movimentazione del proprio bestiame da e verso il lotto concesso all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente, allegando i modelli di movimentazione registrati in Banca dati nazionale. Copia delle comunicazioni di immissione e di movimentazione, provviste del timbro di ricezione apposto dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, o consegna pec, dovrà essere trasmessa nell'immediatezza al Servizio per il Territorio di Palermo. Ove venisse riscontrata la mancata utilizzazione a pascolo del lotto concesso, o la mancata comunicazione dell'immissione o della movimentazione al pascolo, l'amministrazione concedente avvierà il procedimento d'Ufficio per la revoca del presente atto. L'immissione degli animali al pascolo è subordinata al rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del Capitolato Speciale d'Oneri e delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti per il territorio provinciale di Palermo essa inoltre è subordinata alla presentazione di ogni ed eventuale altro certificato sanitario previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 7 – Il pascolamento può essere effettuato solo da animali di proprietà del concessionario che non può concedere a terzi, a nessun titolo, l'utilizzazione del pascolo, pena la revoca della concessione. Il carico di bestiame ammesso al pascolo consentito per ettaro, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'oneri, e del quale l'allevatore dovrà fornire i dati identificativi, è espresso in **Unità di Bestiame Adulto** (U.B.A.), e viene così individuato per ettaro di superficie concessa, ferme restando eventuali differenti disposizioni impartite per i lotti ricadenti all'interno delle riserve naturali e in aree SIC e ZPS:

- a) **carico minimo per ettaro pari a 0,2 U.B.A.**
- b) **carico massimo per ettaro di terreno "boscato"**
 $\frac{1}{2}$ di capo grosso (vacca oltre i tre anni, manza e manzetta, toro, cavallo) (pari a 0,5 U.B.A.)
oppure
n.3 capi ovini (pari ad 0,45 di U.B.A.)
- c) **carico massimo per ettaro di terreno "nudo"**
1(uno) capo grosso (vacca oltre i tre anni, manza e manzetta, toro, cavallo) (pari a 1,0 U.B.A.)
oppure
n.6 (sei) capi ovini (pari ad 0,9 di U.B.A.)

Pertanto, in virtù della superficie del lotto concessa il carico di bestiame ammesso al pascolo risulta pari a quello individuato dalla seguente tabella:

Comune	Località	Qualità di coltura	Fg.	P.lla	Sup. catastale Concessa Ha	N° U.B.A. ammesso
--------	----------	--------------------	-----	-------	----------------------------	-------------------

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di effettuare apposita segnalazione all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente per verificare in qualsiasi momento le specie presenti e il carico effettivo; qualora esso superi i limiti stabiliti, il concessionario sarà tenuto a pagare all'Amministrazione una penalità di € 71,00 per ogni capo in più, con l'obbligo di ridurre il carico entro due giorni dall'accertamento. E' assolutamente vietata l'immissione di caprini e di suini.

Art. 8 - Il concessionario si obbliga inoltre all'effettivo utilizzo del lotto pascolivo secondo quanto prescritto dalle PMPF e dalle norme vigenti.

Art. 9 - Il concessionario si obbliga entro trenta giorni dalla data del presente atto a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per tutta la durata della concessione, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'amministrazione concedente e dei suoi dipendenti, di cui consegnerà copia all'amministrazione. Inoltre, entro il medesimo termine, oltre alla predetta polizza assicurativa il concessionario dovrà produrre tutta la documentazione di cui al successivo art. 12, pena la revoca della concessione.

Art. 10 - Resta proibito il taglio di rami, l'asportazione di lettiere o di qualsiasi altro materiale arbustivo o legnoso.

Art. 11 - Gli eventuali fabbricati presenti all'interno del lotto pascolivo, se non espressamente citati, si intendono esclusi dal contratto di concessione.

Art. 12 - Tutte le spese della presente concessione (marca da bollo, copia registrazione fiscale, ecc.) sono a carico del concessionario.

Art. 13 - Le parti, di comune accordo, stabiliscono di sottoporre ogni eventuale controversia insorgente in dipendenza della concessione, previo tentativo di bonario componimento, al Tribunale competente per territorio.

Art. 14 - Il concessionario si impegna alla manutenzione e/o alla realizzazione, secondo quanto imposto dall'Amministrazione concedente, di eventuali idonee chiudende necessarie al contenimento delle mandrie, degli eventuali bevai esistenti e alla pulizia delle pozze abbeveratoio.

Art. 15 - In caso di scadenza della certificazione sanitaria degli animali durante l'annata pascolativa in corso, il concessionario s'impegna a riprodurre la stessa pena la revoca immediata della concessione, ai fini del mantenimento degli animali nel lotto assegnato. Qualora alla scadenza contrattuale, il bestiame immesso, a seguito di accertamento diagnostico da parte del Servizio Veterinario, dovesse risultare infetto e di conseguenza costretto allo stazionamento obbligato nel lotto pascolivo oltre la scadenza della concessione, il concessionario è tenuto ad adeguare il canone proporzionalmente alla durata dello stazionamento extra contrattuale.

Art. 16 - Il concessionario è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal Capitolato Speciale d'Oneri, sia dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, sia dai Regolamenti e Leggi Forestali e Veterinarie. Il concessionario è obbligato ad avvalersi per la conduzione del lotto pascolivo assegnato e per il controllo e la sorveglianza del bestiame degli addetti indicati nella domanda di partecipazione, pena la revoca immediata della concessione. Il concessionario inoltre si impegna a rispettare tutte le vigenti norme in materia di conduzione di terreni demaniali, in particolar modo riferite alle disposizioni antinquinamento statali e regionali, alle disposizioni regolamentari comunali e provinciali, comprese quelle fiscali. A tale proposito il concessionario si assume ogni e qualsiasi

responsabilità in ordine a sanzioni amministrative che la propria attività dovesse causare alla parte concedente, garantendo la stessa nei confronti di ogni richiesta di terzi e della pubblica amministrazione.

Art. 17 - L'Amministrazione concedente autorizza il concessionario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni subordinatamente alla dichiarazione dello stesso dei vincoli e degli obblighi assunti ai sensi della programmazione vigente. E' fatto divieto al concessionario di effettuare variazioni societarie durante il periodo della concessione, ovvero ogni variazione societaria deve essere ammessa dall'Amministrazione previa presentazione di tutte le dichiarazioni ed obblighi previsti nell'Avviso pubblico prot. n. _____ del _____ pubblicato in data __/__/____ in esecuzione del DDG n. 486 del 11/02/2025.

Art. 18 - L'eventuale deferimento del Concessionario all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 636 del c.p., per il reato di pascolo abusivo perpetrato a danno dell'amministrazione concedente, comporterà l'immediata revoca della presente concessione senza alcun diritto al rimborso del canone versato.

Art. 19 - La stipula del presente contratto avviene sotto condizione risolutiva legata alla sussistenza di cause di revoca di cui all'art. 67 del d.lgs.159/2011 e smi nonché in caso di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, precedenti, in atto o successivi all'esito dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati in sede di gara così come imposto dalla legge.

Il presente atto amministrativo, composto di n° pagine numerate più n° fogli allegati di cartografia, e del Capitolato Speciale d'Oneri sottoscritto dal concessionario, viene compilato in triplo originale e sottoscritto dal Dirigente Responsabile del Servizio per il Territorio di Palermo e dal concessionario, per ricevuta, presa visione ed accettazione.

Lo stesso viene sottoscritto dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative prescelte dal concessionario in sede di domanda di partecipazione alla procedura di gara, muniti di specifico atto di delega da parte della propria organizzazione e di valido documento di identità, come prova di partecipazione e di assistenza del concessionario e conferma della validità delle pattuizioni in deroga alla disciplina legale, ai sensi dell'art 45 e 58 della L. 203/82.

Una copia verrà depositata all'Ufficio del Registro competente, una copia verrà rilasciata al concessionario in seguito all'avvenuta registrazione, l'altra rimarrà agli atti dell'Amministrazione.

A conferma del pieno accordo, i contraenti sottoscrivono.

Sottoscritto in _____ in data _____

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente Responsabile del Servizio _____

Servizio per il Territorio di _____

Dott _____

Firma del Dirigente _____

IL CONCESSIONARIO:

_____ Si allega copia di valido documento di identità:

Ai sensi degli artt. 45 e 58 della Legge 203/82, sottoscrivono il presente atto i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative come prova di partecipazione e di

assistenza del concessionario e conferma della validità delle pattuizioni in deroga alla disciplina legale, e, in particolare, della pattuizione relativa alla durata della concessione, in luogo della durata minima di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 203/1982 e del canone.

I rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole

_____ Si allega copia di valido documento di identità.